



**U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.**

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  
GIULIANA JULIJSKA M.T.U.**

**REGOLAMENTO DELL'UTI GIULIANA JULIJSKA M.T.U.  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI  
DUINO AURISINA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 18 DEL 9 maggio 2019

**IMPOSTA ISTITUITA PER IL COMUNE DI DUINO - AURISINA: con decorrenza dal \_\_\_\_\_**

**REGOLAMENTO DELL'UTI GIULIANA JULIJSKA M.T.U.  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI  
DUINO AURISINA**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta .....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo .....	3
Articolo 4 - Tariffe .....	4
Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni .....	4
Articolo 6 - Obblighi del gestore.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta .....	5
Articolo 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta .....	5
Articolo 9 - Sanzioni .....	6
Articolo 10 - Interessi .....	6
Articolo 11 - Riscossione coattiva .....	7
Articolo 12 - Rimborsi .....	7
Articolo 13 - Contenzioso .....	7
Articolo 14 - Agenti contabili .....	7
Articolo 15 - Interventi da finanziare .....	7
Articolo 16 - Funzionario responsabile .....	8
Articolo 17 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie .....	8

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, ai sensi dell'art.10 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e del Regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione FVG 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 45 in data 08.11.2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art. 2. Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Duino Aurisina in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L.R. 18/2015, se il gettito è superiore ai 50.000,00 euro annui, esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta dal Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con Promo TurismoFVG, nella misura minima del 35%, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35%, servizi ed interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
2. L'imposta viene applicata, con decorrenza dal 2019, nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, nel rispetto della normativa nazionale disciplinante la materia. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte negli anni successivi dopo il primo gennaio dell'anno di riferimento decorreranno dall'anno successivo.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Duino Aurisina, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), alloggi agrituristici, nonché gli immobili destinati alla locazione turistica, di cui all'art. 47-bis della Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 21, ubicati nel territorio del Comune di Duino Aurisina.

## **Art. 3. Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento che si trovano nel Comune di Duino Aurisina.
2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) del Comune.
3. Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i proprietari di seconda casa, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati nonché i lavoratori occupati presso aziende e imprese che svolgono attività, anche temporanea, nel territorio del Comune.

4. I soggetti responsabili degli obblighi di cui al presente regolamento, sono: il gestore della struttura ricettiva o l'intermediario immobiliare che concede alloggi ad uso abitativo di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art 4, comma 5-ter, del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 nonché l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

#### **Art. 4. Tariffe**

- 1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del comune di Duino Aurisina ed è graduata e commisurata con riferimento alla normativa regionale in materia in relazione alla tipologia ed ubicazione delle strutture ricettive, comprese quelle all'aria aperta.
- 2 Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
- 3 Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10, comma 5, della L.R. 17.07.2015, n. 18.

#### **Art. 5. Esenzioni e agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) i minori che, nel giorno d'arrivo, non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età;
  - b) i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
  - c) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti, le cui predette condizioni risultino da apposita certificazione medica rilasciata ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza e il loro accompagnatore;
  - d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario, che soggiornano per esigenze di servizio certificate con autocertificazione del dipendente e del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
  - e) gli autisti e gli operatori turistici accompagnatori dei gruppi, nonché gli operatori turistici ospitati gratuitamente dagli operatori;
  - f) i residenti delle Città Gemellate di Ilirska Bistrica (Slovenia), Buie (Croazia), Kolin (Repubblica Ceca) e Terracina (Italia).
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
3. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 6. Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta di soggiorno e a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In particolare sono tenuti a dichiarare telematicamente al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del

trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione dei soggetti esenti ai sensi del precedente articolo 5. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta.

2. Ciascun gestore è tenuto inoltre ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) accreditarsi al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;
  - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Duino Aurisina;
  - c) richiedere il pagamento dell'imposta inderogabilmente entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); (TOLTE MODALITA', ognuno come vuole)
  - d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - e) far compilare apposito modulo di rifiuto, nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, segnalando all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. In caso di mancata compilazione del modulo da parte dell'ospite, compilare apposita comunicazione sostitutiva.
3. Ogni gestore ha l'obbligo di conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

#### **Art. 7. Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta contestualmente all'incasso del corrispettivo, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, su apposito conto corrente bancario di Tesoreria intestato al Comune di Duino Aurisina. L'importo dell'imposta di soggiorno va arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi o per eccesso se uguale o superiore.

#### **Art. 8. Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Il Corpo di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento e ai versamenti dell'imposta effettuati.

## **Art. 9. Sanzioni**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471 e n. 472.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione nonché la responsabilità di fronte alla Magistratura Contabile.

## **Art. 10. Interessi**

1. Sulle somme incassate dal gestore e non riversate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 11. Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute e accertate dal Comune a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 12. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 13. Contenzioso**

1. Le controversie (tributarie) concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 14. Agenti contabili**

1. Il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno dovute dal soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di maneggio di denaro pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5545 del 27/11/2017).
2. L'agente contabile, ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 267/2000, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) e conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

#### **Art. 15. Interventi da finanziare**

1. Il Comune, in base all'intesa stipulata con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo e PromoTurismoFVG, stabilisce le modalità di destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno e iscritto a bilancio.
2. Il protocollo d'intesa, come previsto dal Regolamento Regionale attuativo per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con DPR 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres., contiene il dettaglio delle iniziative da finanziare con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché le modalità di realizzazione delle medesime secondo quanto previsto dall'art. 5 del succitato Regolamento Regionale per finanziare la realizzazione dei seguenti interventi:
  - Investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità;

- Servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
3. L'intesa, di cui al presente articolo, viene trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale alla sezione dedicata al turismo.

#### **Art. 16. Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 17. Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2019.
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati fino alla data del 31 marzo 2019, debitamente comprovati, non viene applicata l'imposta di soggiorno.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.